

CAMERA DEI DEPUTATI - XV LEGISLATURA
Resoconto della I Commissione permanente
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni)

Conflitto di interessi (C. 1318 Franceschini).

EMENDAMENTI

ART. 5.

Al comma 1, lettera a) sostituire il primo periodo con il seguente: «a) qualunque carica o ufficio pubblico non ricoperto in ragione della funzione svolta».

5. 3. *(Nuova formulazione)*Mascia, Franco Russo, Frias.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. L'incompatibilità prevista dalle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo perdura per dodici mesi dalla cessazione della carica di Governo con riferimento ad attività o incarichi in enti e società aventi fini di lucro che operino in settori connessi con la carica ricoperta.

5. 6. *(Nuova formulazione)*Piazza, Turco, Franco Russo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. Dall'accertamento di cui al comma 5 il titolare della carica di governo, che sia iscritto, secondo quanto previsto dal comma 2, in albi o elenchi professionali, non può esercitare attività professionali, nemmeno in forma associata, in Italia o all'estero ed è sospeso di diritto dai relativi albi o elenchi; inoltre, tutti gli atti da esso eventualmente adottati nell'esercizio degli incarichi e delle funzioni o comunque nello svolgimento delle attività imprenditoriali, ritenuti incompatibili, e i voti da esso espressi, sono nulli.

5. 16. *(Nuova formulazione)*Governo.

ART. 6.

Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

2. Fatta comunque salva la necessità dell'applicazione delle misure di cui all'articolo 7, l'Autorità procede ai sensi del comma 1 anche se rileva che uno dei soggetti di cui all'articolo 3, nell'esercizio delle sue funzioni, può prendere decisioni, adottare atti o partecipare a deliberazioni destinate a ristrette categorie di soggetti nelle quali il medesimo rientra, tali da produrre, nel patrimonio dello stesso, o di uno dei soggetti di cui al comma 8 dell'articolo 4, un vantaggio economicamente rilevante.

2-bis. Indipendentemente dalle comunicazioni di cui ai commi precedenti, il titolare della carica di governo soggiace comunque al generale obbligo di astensione di cui all'articolo 1 commi 2 e 3, ove ne ricorrano i presupposti.

3. Quando il titolare di una delle cariche di cui all'articolo 3 dubiti della sussistenza nel caso specifico dell'obbligo di astensione, ovvero ritenga comunque di poter essere in conflitto di interessi nell'adozione di una decisione o nella partecipazione ad una deliberazione, è tenuto ad investire immediatamente della questione l'Autorità.

6. 17. *(Nuova formulazione)*Governo.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: da euro 10.000 ad euro 50.000 con le seguenti: da euro 50.000 a euro 150.000.

6. 13. *(Nuova formulazione)*Licandro, Sgobio, Tranfaglia.